Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 22 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 22 MAGGIO 1967:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 69 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4051/R in data 20 gennaio 1967.

Elenco n. 70 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1966).

Elenco n. 71 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre luglio-dicembre 1966).

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1966 da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(1730-1939-1940-1938)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1967, n. 288.

Denuncia delle superfici seminate a grano duro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in data 15 dicembre 1964, relativa alle misure da adottare per la determinazione di un livello comune dei prezzi dei cereali a partire dal 1° luglio 1967, ed in particolare quanto disposto per l'erogazione della sovvenzione alla produzione di grano duro;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per assicurare in tempo utile l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia della superficie seminata a grano duro nella annata agraria 1966-67.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le denuncie devono essere prodotte, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Comune di appartenenza che provvederà successivamente a rimetterle all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e devono precisare la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvederanno al controllo delle denuncie di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'integrazione di prezzo, di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 15 dicembre 1964, per il grano duro prodotto sulle aree non denunciate in tempo utile oppure infedelmente descritte.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 289.

Autorizzazione alla Società canottieri « Adda », con sede in Lodi (Milano), ad acquistare un immobile.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la Società canottieri « Adda », con sede in Lodi (Milano), viene autorizzata ad acquistare una striscia di terreno di mq. 810, per il prezzo di L. 1.500.000, da adibire all'ampliamento della propria sede fluviale. Le aree da acquistare sono comprese in tre mappali, nel comune di Lodi, sezione Chiosi di Porta d'Adda, contrassegnati con i numeri 297-b, 294-b e 1299-b.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 290.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Valentino Martire, con quella di S. Stefano Protomartire, nel comune di Cavazzo Carnico (Udine).

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di S. Valentino Martire, in frazione Somplago del comune di Cavazzo Carnico (Udine), con quella di S. Stefano Protomartire, in frazione Cesclans dello stesso Comune.

Visto, *il Guàrdasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967, n. 291.

Estinzione dell'Opera Pia « Luoghi Pii Laicali detti Chiese Estaurite » con sede in Vico Equense (Napoli).

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione dell'Opera Pia « Luoghi Pii Laicali detti Chiese Estaurite », con sede in Vico Equense (Napoli); il relativo patrimonio, ammontante a L. 22.337 viene devoluto all'Autorità Ecclesiastica della Diocesi di Sorrento, per L. 19.410, ed all'E.C.A. di Vico Equense per la restante somma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 292.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa del Vecchio e del Fanciullo Itala Vochieri », con sede in Frascarolo (Pavia).

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa del Vecchio e del Fanciullo Itala Vochieri », con sede in Frascarolo (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, régistro n. 211, *foglio n.* 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 293.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Barbara, nel comune di Paternò (Catania).

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 26 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 294.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Gioacchino, nel comune di Narcao (Cagliari).

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 30 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Gioacchino, in frazione Terraseo del comune di Narcao (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta « Istituto Biochimico Farmacologico Aldo Asti », delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Milano, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in data 26 novembre 1947, 19 aprile 1952 e 4 luglio 1955, n. 235, con i quali la ditta « Istituto Biochimico Farmacologico Aldo Asti » fu autorizzata ad attivare in Milano, via Castelmorrone n. 28, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici, limitatamente al solo fialettaggio;

Visto l'esito degli accertamenti effettuati a cura dell'Ufficio del medico provinciale di Milano in data 16 dicembre 1966 dai quali risulta che già da tre anni la ditta suindicata ha cessato ogni attività farmaceutica in via Castelmorrone n. 28 e che i locali non sono più adibiti a laboratorio farmaceutico, ma ad altri usi;

Ritenuto che nelle fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca delle autorizzazioni concesse con i decreti citati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Istituto Biochimico Farmacologico Aldo Asti » le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Castelmorrone n. 28, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse con i decreti commissariali in data 26 novembre 1947, 19 aprile 1952 e 4 luglio 1955, n. 235.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5103)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico Polli », dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 401 in data 30 gennaio 1956 dal quale risulta che la ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico Polli » è autorizzata ad attivare in Milano, via Alberto Mario n. 47, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di soluzione in genere, cachets, supposte e di fiale;

Vista la comunicazione in data 18 marzo 1967, con la quale la ditta interessata ha dichiarato di aver chiuso definitivamente la propria officina farmaceutica nella sede di via Alberto Mario n. 47, in Milano e che in tale sede non avverrà più alcuna produzione farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico Polli », con sede in Milano, via C. Ravizza n. 20, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Milano, via Alberto Mario n. 47, concessa con il decreto commissariale n. 401 in data 30 gennaio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5105)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta « P.A.O. - Farmacoterapici », delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2274 in data 25 giugno 1958, con il quale la ditta « P.A.O. - Farmacoterapici » di Anna Grifi fu autorizzata ad attivare in Roma, via Zara n. 13 una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Visto il proprio decreto n. 2764 in data 6 settembre 1960, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica anche preparati galenici nelle forme di sciroppi, polveri, granulati, compresse, caramelle, cioccolatini, ovuli, supposte e pomate;

Vista la comunicazione in data 18 marzo 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver cessato nella propria officina farmaceutica sita in via Zara n. 13, Roma, ogni attività farmaceutica e di aver quindi chiuso definitivamente l'officina in tale sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « P.A.O. - Farmacoterapici » le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Zara n. 13, concesse con il decreto A.C.I.S. n. 2274 in data 25 giugno 1958 e con il decreto ministeriale n. 2764 in data 6 settembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Istituto farmaceutico pugliese, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 1126 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 febbraio 1958 con il quale la ditta Istituto farmaceutico pugliese fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Bari, via Re David n. 204/*A*, preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche in fiale, compresse, pomate e sciroppi;

Visto il proprio decreto n. 3022 in data 20 dicembre 1962, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata ad estendere la produzione di preparati galenici anche alla forma farmaceutica in supposte;

Vista la comunicazione in data 13 marzo 1967, con la quale la ditta in parola ha dichiarato che non intende più esercitare alcuna attività farmaceutica nella sede di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, nei confronti della ditta Istituto farmaceutico pugliese l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica di via Re David n. 204/*A*, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 1126 in data 6 febbraio 1958 e con il decreto ministeriale n. 3022 in data 20 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Bari è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5112)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma, concesse alla ditta « Tubi-Lux ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20 in data 14 febbraio 1955, con il quale la ditta « Tubi-Lux », fu autorizzata ad attivare in Roma, viale Gottardo n. 19 (ora n. 77) una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali biologiche;

Visto il proprio decreto n. 3179 in data 20 maggio 1964, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica anche specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: pomate o soluzioni in genere (ivi compresi i colliri);

Vista la comunicazione in data 23 marzo 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di non voler continuare alcuna produzione farmaceutica nella sede suddetta e di aver chiuso definitivamente la propria officina farmaceutica in tale sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma, viale Gottardo n. 77 (ex n. 19) concesse alla ditta « Tubi-Lux », con il decreto A.C.I.S. n. 20 in data 14 febbraio 1955 e con il decreto n. 3179 in data 20 maggio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa cavatufi e fornaciai - Giacomo Matteotti - Società a responsabilità limitata », con sede in Canosa di Puglia (Bari), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 6 dicembre 1966-4 gennaio 1967, alla Società « Cooperativa cavatufi e fornaciai - Giacomo Matteotti - Società a responsabilità limitata », con sede in Canosa di Puglia (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa cavatufi e fornaciai - Giacomo Matteotti - Società a responsabilità limitata », con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Renato De Rienzi in data 18 settembre 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Andrea Milella ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Acherusio Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza pronunciata in data 13 gennaio 1967 dal tribunale di Roma ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa « Acherusio Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei giorni 6 e 10 marzo 1967 nei confronti della Cooperativa sopra indicata relativamente alla situazione patrimoniale della stessa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Acherusio Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma, costituita in data 27 febbraio 1950, per rogito avv. Emanuele Dragonetti, repertorio 9082, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. avv. Michele del Re ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 aprile 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Seat Davor, Console di Jugoslavia a Milano.

In data 21 aprile 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Lucille M. Reny, Vice console presso la Sezione consolare dell'Ambasciata degli U.S.A. a Roma.

(5066)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo tra il personale FF. SS. della officina rialzo Roma Porta Maggiore », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1967, l'avv. Giulio Scalfati è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo tra il personale FF.SS. dell'officina rialzo Roma Porta Maggiore », con sede in Roma, in sostituzione dell'avvocato Carlo Emanuele Pompei.

(5097)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Abano Terme (Padova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1967, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 247, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Abano Terme (Padova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Libardi Dante, nato a Levico (Trento) il 5 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università di Bologna il 28 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5017)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 13, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cuttica Giovanni in data 20 marzo 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria.

(5116)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1967, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.806.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5292)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1967, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.966.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5293)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5306)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1967, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5294)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 780.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 131.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Militello Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161)

Autorizzazione al comune di Capoterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Capoterra (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1967, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 303.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.078.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Fregona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Fregona (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.058.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.415.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.555.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.119.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.054.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1967, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.348.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5295)

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Rocca Susella (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.496.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1967, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.120.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.177.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.299.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.844.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.372.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5183)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.431.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5190)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.553.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5184)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Roccadarce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.663.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.641.062, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5186)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5187)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune «di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.218.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5188)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1967, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.152.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5189)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Considerato che il presente concorso viene bandito previo accantonamento di posti da riservare, ai sensi delle disposizioni vigenti, agli invalidi e categorie equiparate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

q) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire al Consiglio di Stato - Segretariato generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Consiglio di Stato - Segretariato generale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire al Consiglio di Stato - Segretariato generale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dello art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*), dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale, di una prova pratica di dattilografia e di una prova facoltativa di stenografia.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve aver conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta a norma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1964, n. 193.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova, sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 1° aprile 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 368

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte:

sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo, sotto dettatura.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Roma, addì 1° aprile 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ALLEGATO 2

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta, indirizzata al:

Consiglio di Stato - Segretariato generale. — ROMA

...I... sottoscritt... residente (oppure) domiciliat... a . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess . . . al concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1967, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat . a . . . . il giorno . . mese . . anno . . . e che avendo superato il 30° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . .(1);

b) è cittadin... italian...;

c) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5).

Il sottoscritto chiede di poter sostenere la prova facoltativa di stenografia (6).

. . . . addì . . . . . 19 . .

Firma . . . . (7)
(autentica della firma)

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Nel caso che i candidati intendano sostenere la prova facoltativa di stenografia.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5222)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte dell'esame per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1967, con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza scaduti durante il periodo dal 4 al 30 aprile 1967;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 25 novembre 1966, con il quale veniva indetta la sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori legali presso le sedi di Corte di appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che, per effetto del suddetto decreto ministeriale 26 aprile 1967, sono stati prorogati anche i termini di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del citato decreto ministeriale 21 ottobre 1966;

Ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'art. 17, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, si rende necessario rinviare la data delle prove scritte della sessione di esami di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia — già fissate, con decreto ministeriale 21 ottobre 1966, per i giorni 26 e 27 maggio 1967 — si terranno, presso le sedi suindicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 23 giugno 1967;
procedura civile e penale: 24 giugno 1967.

Roma, addì 3 maggio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, 16 maggio 1967
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 211

(5438)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Bando di concorso pubblico per esami a diciannove posti di medico di 2ª classe della carriera direttiva - ruolo sanitario - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciannove posti di medico di 2ª classe della carriera direttiva — ruolo sanitario — dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Oltre alla Direzione generale, le sedi di destinazione sono le seguenti: Napoli, Milano, Torino, Venezia, Genova, Sanremo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Trieste.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

B) Titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

C) Iscrizione all'albo professionale;

D) Non aver superato, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 32° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

5) a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

6) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi dello art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, siano in servizio presso l'Ente, con un rapporto di impiego ad orario ridotto di cui al vigente regolamento per il personale sanitario approvato dagli Organi ministeriali in data 11 luglio 1965;

E) Essere cittadini italiani;

F) Godimento dei diritti politici;

G) Avere sempre tenuto buona condotta, civile e morale.

L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

H) Immunità da condanne e procedimenti penali;

I) Avere ottemperato agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

L) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dello art. 4 del regolamento organico del personale coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, Ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere, in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ente.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

o) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande che, pur presentate in termine utile siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Le comunicazioni dell'Ente, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, a norma dello art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La prova scritta verterà sulla seguente materia:

« Patologia medica o chirurgica ».

La prova pratica consisterà nell'esame clinico di un soggetto.

La prova orale verterà, oltre che su argomenti fondamentali di patologia medica e chirurgica, anche sui seguenti argomenti:

1) l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) altri Istituti di previdenza ed Enti preposti all'assicurazione di malattia ed attività assistenziale - Cenni sull'ordinamento e sulle prestazioni;

3) legislazione sanitaria;

4) elementi di medicina legale e delle assicurazioni.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

La durata della prova scritta è di otto ore.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore ai sette decimi.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

A parità di votazione complessiva sarà data la precedenza:

1) agli insigniti di medaglia al valor militare;
2) ai mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) ai mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) ai mutilati ed invalidi per servizio;
5) ai mutilati ed agli invalidi del lavoro;
6) agli orfani di guerra;
7) agli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) agli orfani dei caduti per servizio;
9) agli orfani dei caduti sul lavoro;
10) ai feriti in combattimento;
11) agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè ai capi di famiglia numerosa;
12) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) ai figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) ai figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) ai figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) alle madri ed alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
22) ai coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) ai mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S. approverà la graduatoria e, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dello E.N.P.A.L.S.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria, entro venti giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'E.N.P.A.L.S. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza-documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 i seguenti documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti ed appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 25 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *e*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione, nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo da lire 400:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data, altresì, facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale e al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire quest'ultimo titolo, in originale o in copia autenticata.

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'immissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera D), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini delle precedenze e delle preferenze nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

g) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

h) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio od invalidi civili od invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del concorrente e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte di un sanitario di fiducia dell'Ente;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di medico di 2ª classe della carriera direttiva — ruolo sanitario —, mediante provvedimento del presidente dello E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e verranno assegnati ad una delle sede di servizio previste dall'articolo 1 del presente bando.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non sia stato, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. disporrà per la nomina in ruolo, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Ente per il personale con la qualifica iniziale del ruolo direttivo sanitario.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'E.N.P.A.L.S. ritenga giustificato, nel termine stabilito non assumano servizio presso la sede assegnata, saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il presidente dell'ENPALS: avv. Filippo Lupis

Allegato n. 1.

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - Viale Regina Margherita, 206 - Roma.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (2) e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere

ammesso a partecipare al concorso per esami a diciannove posti di medico di 2ª classe della carriera direttiva, ruolo sanitario, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . presso . . . . .,

f) di essere iscritto all'albo professionale del . . . .,

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .,

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

In caso di nomina il sottoscritto si impegna a raggiungere una delle sedi di servizio prevista dall'art. 1 del bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.L.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure dal comandante della compagnia od unità di appartenenza; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

ALLEGATO n. 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Patologia medica o chirurgica.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulla materia della prova scritta, sui seguenti argomenti:

1. *L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.*

A) Ordinamento istituzionale, con particolare riguardo al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 - decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26 - legge 4 aprile 1952, n. 218 - legge 29 novembre 1952, n. 2388.

B) Organizzazione dell'Ente:

— Presidente;
— Consiglio di amministrazione;
— Comitato esecutivo;
— Collegio sindacale;
— Organizzazione centrale e periferica.

C) Le prestazioni dell'Ente:

— l'assistenza sanitaria: medico chirurgica, ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa;
— l'assistenza economica: indennità giornaliera di malattia, il sussidio straordinario, il sussidio funerario;
— tutela fisica ed economica per le lavoratrici madri.

D) Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti:

— cenni generali; concessione delle pensioni, misura della pensione; requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, requisiti per il diritto alla pensione di invalidità, requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità e aventi diritto ad essa; insequestrabilità ed incedibilità delle pensioni; revoca della pensione di invalidità; indennità ai superstiti che non abbiano diritto alla pensione; convenzione fra l'I.N.P.S. e l'E.N.P.A.L.S.;
— prevenzione e cura dell'invalidità;
— ricorsi amministrativi;
— azioni in sede contenziosa.

E) Altre forme di assicurazione per i lavoratori dello spettacolo:

— assicurazione obbligatoria per la disoccupazione;
— assicurazione obbligatoria contro la T.B.C., con particolare riguardo alla prassi da seguire in caso di malattia tubercolare; convenzione speciale con l'I.N.P.S.;
— assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla prassi da seguire in caso di infortunio sul lavoro;
— assegni familiari.

2. *Altri Istituti di previdenza ed Enti preposti all'assicurazione malattia ed attività assistenziali; cenni sull'ordinamento e le prestazioni*:

— I.N.A.M., E.N.P.A.S., I.N.A.D.E.L., E.N.P.D.E.D.P., Casse mutue lavoratori autonomi (Coltivatori diretti, commercianti, artigiani), Casse mutue marittime, ecc.;
— I.N.P.S.;
— I.N.A.I.L.

3. *Legislazione sanitaria*:

A) Organizzazione sanitaria centrale e periferica dello Stato: ordinamento e attribuzioni:

— il Ministero della sanità;
— il medico provinciale;
— l'ufficiale sanitario;
— organi consultivi sanitari: Il Consiglio superiore di sanità, l'Istitauto superiore di sanità; il Consiglio provinciale di sanità.

B) Assistenza sanitaria:

— l'assistenza erogata dallo Stato;
— l'assistenza erogata dalle Provincie;
— l'assistenza erogata dai Comuni, con particolare riguardo all'Istituto della condotta medica ed ostetrica;
— l'assistenza ospedaliera, con particolare riguardo alle norme sui ricoveri d'urgenza;

C) Profilassi sanitaria nel campo delle malattie, con particolare riferimento a quelle infettive.

D) Educazione sanitaria della popolazione.

4. *Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali*:

— la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti d'infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia; l'invalidità, l'inabilità, la incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

(4210)

Bando di concorso pubblico per esami a nove posti di infermiera di 3ª classe della carriera esecutiva - ruolo sanitario - dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a nove posti di infermiera di 3ª classe nella carriera esecutiva, ruolo sanitario, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al netto delle singole aliquote riser-

vate agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatto di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, ed agli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Le Sedi di destinazione sono le seguenti: Torino, Venezia, Genova, Sanremo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) Diploma di infermiera professionale rilasciato da Scuola convitto o diploma di ostetrica;

C) Iscrizione all'albo professionale;

D) Aver compiuto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 21° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

per coloro che appartengono ad una delle categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

4) a trentanove anni:

a) per le combattenti od assimilate decorate di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare;

b) per le candidate capo di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili fra loro e con quelle indicate al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

5) a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per le mutilate di guerra e per tutte coloro alle quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammesse al beneficio le invalide iscritte alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè le invalide per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammesse al beneficio le invalide per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi delle concorrenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, siano in servizio presso l'Ente con un rapporto d'impiego ad orario ridotto di cui al vigente regolamento per il personale sanitario approvato dagli Organi ministeriali in data 11 luglio 1965;

E) Essere cittadini italiani;

F) Godere dei diritti politici e non essere incorsi, qualora sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

G) Avere sempre tenuto buona condotta, civile e morale.

L'Ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

H) Immunità da condanne e precedenti penali;

I) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammesse al concorso, a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale, coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere, in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ente.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le concorrenti devono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (le concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, con l'indicazione della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica, con l'indicazione della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario la concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

l) di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della concorrente; per le concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Le comunicazioni dell'Ente, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte delle candidate o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Commissione esaminatrice in base al numero delle esaminande, potrà essere suddivisa secondo i criteri e le modalità previste dal primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Prove d'esame

Le candidate ammesse al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami verteranno su due prove scritte e su una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento di un tema su argomenti delle due seguenti materie:

1) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

2) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle suddette materie, verterà sui seguenti altri argomenti:

1) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

2) concetti generali sulle assicurazioni sociali.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

La durata di ogni prova scritta è di quattro ore.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Votazione minima

Saranno ammesse alla prova orale soltanto le candidate che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno considerate idonee soltanto le candidate che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Le candidate che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venute in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

A parità di votazione complessiva sarà data la precedenza:

1) alle insignite di medaglia al valor militare;

2) alle mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;

3) alle mutilate ed invalide per fatto di guerra;

4) alle mutilate ed invalide per servizio;

5) alle mutilate ed invalide del lavoro;

6) alle orfane di guerra;

7) alle orfane dei caduti per fatto di guerra;

8) alle orfane dei caduti per servizio;

9) alle orfane dei caduti sul lavoro;

10) alle ferite in combattimento;

11) alle insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;

12) alle figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) alle figlie dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) alle figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) alle figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) alle madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) alle madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) alle madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) alle madri e le vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

21) alle coniugate con riguardo al numero dei figli;

22) alle mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S. approverà la graduatoria, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e dichiarerà le vincitrici del concorso, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici e delle candidate dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S.

A tutte le candidate dichiarate idonee verrà data comunicazione del posto da esse occupato nella graduatoria, entro venti giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di amministrazione. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'E.N.P.A.L.S. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza - Documentazione

Le concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 i seguenti documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) le candidate ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) le candidate reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione e le appartenenti alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida;

d) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provviste oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) le orfane dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Le orfane dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) le figlie dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per le figlie degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) le candidate decorate di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelle che abbiano riportato ferite di guerra o siano state insignite di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) le candidate capo di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) le invalide civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) le mutilate ed invalide del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. - Ufficio del personale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 400:

a) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di Stato di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o del diploma di ostetrica;

c) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Le concorrenti le quali, pur avendo superato il 32º anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *d*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini delle precedenze e delle preferenze nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

Le concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Le concorrenti che siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione del prefetto della Provincia di residenza: le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre.

Per le aspiranti invalide di guerra od invalide civili per fatto di guerra ed assimilate od invalide civili od invalide del lavoro od invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1966, n. 1539, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre le candidate a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di fiducia dell'Ente.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

Nomina di assunzione in servizio

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di infermiera di 3ª classe della carriera esecutiva, ruolo sanitario, mediante provvedimento del presidente dell'E.N. P.A.L.S., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, e verranno assegnate ad una delle sedi di servizio previste dall'art. 1 del presente bando.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

La nomina in prova delle vincitrici del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. disporrà per la nomina in ruolo, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sarà ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Il trattamento economico spettante alle vincitrici del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo esecutivo sanitario.

Le vincitrici del concorso le quali, senza motivo che l'E.N. P.A.L.S. ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede assegnata nel termine stabilito, saranno dichiarate decadute dalla nomina con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il presidente dell'E.N.P.A.L.S.: avv. Filippo LUPIS

ALLEGATO N. 1

(Schema da seguire nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - Viale Regina Margherita, 206 - ROMA

La sottoscritta . . . . (1) nata a . (provincia di . . .) il . . . (2) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per esami e titoli a nove posti di infermiera di 3ª classe della carriera esecutiva, ruolo sanitario, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A tal fine la sottoscritta dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . presso . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica conseguito il . . presso . .;

f) di essere iscritta all'albo professionale del . . .;

g) di non essere stata destituita o dispensata dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che la impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e precisamente una delle sedi di servizio previste dall'art. 1 del bando stesso.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.L.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, ed il nome e cognome proprio.

(2) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad esse diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimento penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per le concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

— l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

— le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

— le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali;

— l'infermiera professionale: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera anche nell'ambito dell'educazione sanitaria; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività, infermiera e assistenza religiosa;

— la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

2. *Elementi di igiene*:

— igiene della casa e delle abitazioni collettive;

— importanza igienica dell'acqua; la potabilità, le possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta e inquinata;

— igiene dell'individuo: alimentazione, nozioni elementari dell'alimentazione; alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento, razione alimentare del sano e del malato, difesa degli alimenti dalle mosche;

— igiene del malato;

— sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

— raccolta e prelevamento dei campioni delle secrezioni e escrezioni, pulizia delle siringhe e degli aghi;

— l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali, norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;

— concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni; sorgenti di infezione; modi di eliminazione di diffusione dei germi patogeni; agenti naturali di sterilizzazione;

— concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi: isolamento domiciliare ed ospedaliero;

— concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

— nozioni generali sulle malattie sociali e del lavoro e sull'azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi, e cardiopatie, tracoma, malaria e malattie veneree).

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sui seguenti altri argomenti:

A) *Nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;*

B) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali*:

— organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

— l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'E.N.P.A.L.S.

(4211)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di procuratore legale di 2ª classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di procuratore legale di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 24 novembre 1966, avranno luogo in Roma, nel Palazzo dell'archivio centrale dello Stato, viale Europa, piazzale degli Archivi (EUR), nei giorni 8, 9, 10 e 12 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

(5442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 maggio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Radessi dott. Nicolò	punti	94,63	su 133
2. Durano dott. Giustino	»	93,86	»
3. Verghetti dott. Pietro	»	92,77	»
4. Succi Cimentini dott. Flobert	»	92,09	»
5. Monti dott. Giuseppe	»	90.97	»
6. Giambitto dott. Giuseppe	»	89,86	»
7. Montanaro dott. Pierino	»	86,81	»
8. Gaetti dott. Giuseppe	»	86,45	»
9. Giordano dott. Luigi	»	84,13	»
10. Bonasia dott. Michele	»	82,50	»
11. Mangano dott. Gaetano	»	80,81	»
12. Quadri dott. Luigi	»	79,63	»
13. Di Conza dott. Beniamino	»	79,18	»
14. Zovi dott. Elio	»	75,45	»
15. Costanzo dott. Giuseppe	»	74,95	»
16. Gaggeri dott. Ernesto	»	74 —	»
17. Schinco dott. Emilio	»	71,09	»
18. Conte dott. Egidio	»	70,50	»
19. Baventore dott. Francesco	»	70,45	»
20. Caimmi dott. Luigi	»	69,50	»
21. Costa dott. Antonio	»	68,13	»
22. Campanella dott. Giovanni	»	65.50	»
23. Polledri dott. Giuseppe	»	64,13	»
24. Vietto dott. Giovanni	»	60,72	»
25. Gentile dott. Giuseppe	»	58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5191)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'Ufficio tecnico erariale in Napoli.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Viste le leggi 3 febbraio 1951, numeri 164, 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale n. 60053 in data 15 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale è stato bandito un concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli, per un importo complessivo di L. 7.000.000.

Ritenuto, ora, opportuno procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 3 della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la nota n. 840 in data 7 aprile 1967, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato i seguenti rappresentanti delle categorie dei pittori e degli scultori in seno alla suddetta Commissione;

1) Girosi prof. Franco, designato dal Sindacato italiano artisti belle arti, aderente alla C.I.S.L.;

2) Barsciglìè prof. Raffaele, designato dall'Unione sindacale artisti aderente alla U.I.L.;

3) Giannitelli prof. Lamberto, designato dal sindacato italiano pittori scultori incisori, aderente alla S.I.P.S.I. - F.I.S.A.P.;

Che, a far parte della suddetta Commissione giudicatrice delle opere anzidette sono stati prescelti, quali rappresentanti dell'Amministrazione interessata, i seguenti funzionari:

1) Tesauro dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile - capo dell'Ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli;

2) Stoppoloni dott. ing. Ezio, ispettore generale dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Napoli;

3) Sgarrella dott. ing. Mario, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Napoli.

Vista la nota n. 1025 in data 23 febbraio 1967, con la quale il prof. Raffaello Causa, soprintendente alle Gallerie ed opere d'arte della Campania, nell'accettare l'invito rivolto da questo Istituto a far parte della Commissione giudicatrice per il concorso succitato ha segnalato come critico d'arte in seno alla succitata Commissione il prof. dott. Mario Rotili, docente di Storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti di Napoli;

Ritenuto opportuno chiamare a far parte della Commissione l'ing. Piero De Marinis, ingegnere principale del Genio civile, nella qualità di progettista dell'opera.

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione giudicatrice delle opere artistiche da eseguire nel complesso demaniale sede dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli è costituita come segue:

1) Tesauro dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile - capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli;

2) Stoppoloni dott. ing. Ezio, ispettore generale dirigente dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli;

3) Sgarrella dott. ing. Mario, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Napoli;

4) Rotili prof. dott. Mario, docente di Storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti di Napoli;

5) Causa prof. Raffaello, soprintendente alle Gallerie ed opere d'arte della Campania;

6) De Marinis dott. ing. Piero, ingegnere principale del Genio civile di Napoli, progettista dell'opera;

7) Girosi prof. Franco, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione del Sindacato italiano artisti belle arti aderente alla C.I.S.L.;

8) Barsciglìè prof. Raffaello, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione dell'Unione sindacale artisti italiani aderente all'U.I.L.;

9) Giannitelli prof. Lamberto, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione del Sindacato italiano pittori scultori incisori aderente alla S.I.P.S.I. - F.I.S.A.P.

Napoli, addì 2 maggio 1967

Il provveditore: VIRNO

(5100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di dettato relative al concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, per le sedi di Roma, Napoli e Firenze.

Le prove di dettato, per il concorso a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, limitatamente alle seguenti sede, avranno luogo nei giorni sottoindicati:

Sede di Roma: giorni 19, 20, 27 e 28 giugno 1967 alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma;

sede di Napoli: giorni 20, 21, 22 e 23 giugno 1967 alle ore 8,30 presso l'Istituto Salesiano «Don Bosco», via Don Bosco n. 8 - Doganella (Napoli);

sede di Firenze: giorni 26, 27 e 28 giugno 1967 alle ore 8,30 e 16,30 presso l'Istituto tecnico «Leonardo da Vinci», via Panciatichi n. 27, Firenze.

(5342)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella N) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella *N*), della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 22 marzo 1965, n. 1496, avranno luogo nei giorni 14 e 15 giugno 1967, con inizio alle ore otto, presso il Palazzo dello Sport in Roma, via dell'Umanesimo (EUR).

(5343)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 10 maggio 1967 pubblica il decreto ministeriale 17 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo stesso anno, registro n. 8, foglio n. 3, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, mediante esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria - coefficiente 157) nel ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato, con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche semiautomatiche, bandito con decreto ministeriale 4 dicembre 1965.

(5256)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 9 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 9922, in data 10 gennaio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il successivo decreto del 17 ottobre 1966, n. 9260, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione predetta;

Considerato che il dott. Vincenzo Morante, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Palermo ed il dott. Benedetto Negri, direttore di sezione della prefettura di Trapani, sono stati trasferiti in altra sede;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei suddetti componei della Commissione in argomento;

Considerato che il Ministero della sanità in data 4 febbraio 1967, ha espresso parere favorevole alla sostituzione del dott. Morante con il dott. Edoardo Realmuto, ispettore generale medico attuale titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Palermo;

Vista la designazione del prefetto di Trapani in data 24 settembre 1966, per quanto riguarda la sostituzione del dott. Negri;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 9922, in data 10 gennaio 1966, il dott. Edoardo Realmuto, ispettore generale medico, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Palermo ed il dott. Giovanni Alessi, direttore di sezione ff. vice prefetto ispettore della prefettura di Trapani, sono nominati componenti della Commissione in epigrafe indicata, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Vincenzo Morante e del dott. Benedetto Negri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Trapani e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 5 maggio 1967

Il medico provinciale: Di Salvo

(5125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 2 luglio 1966, n. 1804, con il quale sono stati ammessi a concorso i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1965;

Viste le designazioni e le proposte formulate nelle rispettive competenze dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Rieti, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ostetrica condotta, di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Valiani prof. Arturo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Rieti;
De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale;
Lista dott. Oreste, direttore della Sezione amministrazione civile dell'interno;
Cunese dott. Fiorino, specialista in ostetricia;
De Angelis Gloria, ostetrica condotta di Roccasinibalda.

Segretario:

Censi Buffarini dott. Paolo, consigliere dell'Ufficio medico provinciale di Rieti.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 29 aprile 1967

Il medico provinciale: Realmuto

(5124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Nomina del vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 67/833/4ª del 17 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1965, nelle sedi di Mesagne e S. Pancrazio Salentino della provincia di Brindisi;

Viste le domande dli ammissione al concorso dei candidati e l'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione del vincitore dei posti messi a concorso;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Eugenio Cutrì, risultato vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1965, è nominato ufficiale sanitario del comune di Mesagne.

La nomina del citato sanitario si intende soggetta alle condizioni previste dagli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 2 del bando di concorso stesso.

Il predetto candidato dovrà assumere servizio entro il 30 maggio 1967.

Il sindaco del comune di Mesagne è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 28 aprile 1967

Il medico provinciale : PERNA

(5123)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1700 del 10 luglio 1965, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 2525 del 20 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 3310 del 16 dicembre 1966, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Pascarella Antonio	punti	79,2550
2. Alessio Antonio	»	70,1300
3. Staglianò Natale	»	69,6925
4. Castellani Angelo	»	68,9875
5. Pirrò Francesco	»	65,5375
6. Perri Giuseppe Cesare	»	63,4800
7. Lazzaro Nicola	»	63,3000
8. Giofrè Giuseppe Maria	»	62,5600
9. Mazzeo Francesco	»	62,1850
10. Villella Mario Nicolino	»	60,4800
11. Gallelli Vincenzo	»	59,6350
12. Mazzuca Giovanni	»	59,5350
13. Ioele Antonio	»	59,2275
14. Richetti Francesco	»	57,9126
15. Triminì Vincenzo	»	57,5750
16. Gaggiano Michelarcangelo	»	56,2250
17. Sciallis Mario	»	53,4950
18. Ferrari Giovanfrancesco	»	52,1050
19. Marchetti Luca	»	51,8925
20. Laganà Antonio Natale	»	51,0000
21. Massara Rocco	»	50,6100
22. Cavallaro Giuseppe	»	43,0928
23. Costa Ferdinando	»	42,5000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quelli dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 aprile 1967

Il veterinario provinciale: LORETI

(5058)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto che il dott. Angelo Chiorboli, in seguito a sua accettazione è stato dichiarato vincitore della condotta consorziale di Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta, Cartigliano, con decreto n. 575/C.4;

Visto il proprio decreto n. 1157 in data 2 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti;

Viste le rinuncie del dott. Sante Agostino Tonetto e del dott. Luciano Picchioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 81/C.4 il dott. Carlo Rossini è nominato vincitore della condotta di Montebello, Gambellara, Zermeghedo, Montorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 26 aprile 1967

Il veterinario provinciale: SAINI

(4849)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.